

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

23 MAR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 23 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GHASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HEPMANN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
SOMALONIA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michale	"
FEDERICO	Maurizio	"	STIZZITELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
 OMISSIS

CIOFFARELLI, MARRONI E META.

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N° 1566

OGGETTO : Programma Raffaello - Progetto di partenariato "Strade Romane" dal titolo "Dal cuore dell'Italia al cuore dell'Europa attraverso le antiche strade romane".



OGGETTO: Programma Raffaello – Progetto di Partenariato “ Strade Romane ” dal titolo “Dal Cuore dell’Italia al Cuore dell’Europa attraverso le Antiche Strade Romane”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente e dell’Assessore alle politiche per la promozione della Cultura, dello Spettacolo e del Turismo;

VISTA la Decisione CEE N. 2228/97/CE del 13.10.1997 con cui il Consiglio Europeo istituisce il Programma Comunitario di azione Raffaello ;

VISTO l’invito a presentare proposte 99 C/342/09 pubblicato sul GUCE C342 del 10.11.1998 il cui termine di presentazione scade il 26.03.1999, in particolare l’azione 3.1 del predetto invito che riguarda l’accesso, la partecipazione e la sensibilizzazione del pubblico ai beni culturali ;

VISTA La Delibera GR n. 1901 del 19.05.1998 che approva il Protocollo di Intesa per l’organizzazione e la gestione di uffici di collegamento con le istituzioni comunitarie, sottoscritto dalle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, nel quale le suindicate regioni concordano di attribuire agli uffici di coordinamento, tra le varie funzioni e attività “ il raccordo con gli altri uffici di collegamento regionali per possibili programmi di partenariato” e “di impegnare i responsabili dei rispettivi uffici, una volta nominati, ad individuare adeguate forme di collaborazione e coordinamento per quanto attiene sia lo svolgimento delle singole attività di competenza , fatte ovviamente salve quelle relative alla trattazione di affari speciali, sia per quanto riguarda le modalità di raccordo ed interlocuzione con le istituzioni europee”;

VISTA la nota del 22 febbraio 1999 nella quale gli uffici di collegamento regionale a Bruxelles propongono di instaurare un rapporto di cooperazione con le Regioni / Province Saar, Renania – Palatinato, Arland e Lorena per la realizzazione di un progetto “Strade Romane” nell’ambito del Programma Raffaello ;

VISTA la nota predisposta dagli uffici di collegamento a Bruxelles delle cinque regioni dell’Italia Centrale, del 16.03.1999 in cui si delineano gli elementi tecnici del progetto “Strade Romane” dal titolo “Dal Cuore dell’Italia al Cuore dell’Europa attraverso le Antiche Strade Romane” ;

RITENUTA valida la partecipazione della Regione ad un progetto di cooperazione transregionale che, oltre a coinvolgere le cinque regioni firmatarie del protocollo di Intesa, intenda instaurare un rapporto di partenariato con le Regioni Tedesche della Saar e della Renania, la regione Francese della Lorena e con la provincia di Arland del Belgio;

CONSIDERATO che il progetto si propone di realizzare “una migliore conoscenza e valorizzazione culturale delle strade romane esistenti nelle nove regioni, considerate come tracce delle radici culturali comuni dei paesi dell’UE e fonte di future iniziative” attraverso la creazione di un sito Internet multilingue con una mappa che evidenzia le strade romane delle Regioni presentanti il progetto e l’organizzazione di conferenze itineranti in ciascun Paese partecipante al progetto per la presentazione del sito e del depliant comune;



RITENUTO di dover aderire all'iniziativa, riconoscendone il grande interessé per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione turistica dei territori interessati;

CONSTATATO che la quota parte a carico della Regione Lazio nel caso di approvazione del Progetto da parte della Commissione Europea è pari ad EURO 12.500 come risulta dallo schema di progetto allegato alla nota degli uffici di collegamento delle cinque regioni a Bruxelles del 16.03.1999 ;

RITENUTO di dovere rinviare a successivo atto amministrativo il relativo impegno di spesa, subordinandolo all'approvazione di tale progetto da parte della Commissione Europea;

VISTA la legge 127/97 all'unanimità.

DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione della Regione Lazio al progetto "Strade Romane" dal titolo "Dal Cuore dell'Italia al Cuore dell'Europa attraverso le Antiche Strade Romane" nell'ambito del Programma Raffaello;
- di impegnare con successivo atto amministrativo la somma derivante dall'eventuale approvazione del progetto da parte della Commissione Europea.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

REGISTRAZIONE

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

14 APR. 1999



Consiglio Regionale del Lazio

14 APR 1999
SAVERIO GUCCIONE

Saverio Guccione



EUR-Lex

it da de es en fr nl pl pt ro



Legislazione comunitaria in vigore

Allegato 1

Documento 397D2228

51

Capitoli del repertorio in cui tale documento è reperibile:

[16.40 - Cultura]

397D2228

Decisione n. 2228/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997 che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello)

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 08/11/1997 PAG. 0031 - 0041

Testo:

DECISIONE N. 2228/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1997 che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 2 luglio 1997 dal Comitato di conciliazione,

(1) considerando che la realtà più evidente e più rilevante dell'Europa intesa come un'unica entità non è soltanto di ordine geografico, politico, economico e sociale, ma anche di ordine culturale;

(2) considerando che in base al titolo IX del trattato, che è specificamente dedicato alla cultura, la Comunità deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune;

(3) considerando che l'articolo 128 del trattato individua come un settore d'intervento specifico i beni culturali: che questi ultimi sono l'espressione delle identità nazionali e regionali, nonché dei legami tra i popoli, e che occorre garantirne la salvaguardia e renderli più accessibili ai cittadini (anche a quelli che soffrono di un handicap), per favorire una migliore conoscenza e un rispetto reciproci;

(4) considerando che un'azione comunitaria può contribuire a una migliore salvaguardia dei beni culturali, giacché essa incentiva lo scambio delle esperienze e delle tecniche d'intervento, oltre a promuovere forme di sinergia e associazioni operative;

(5) considerando che la salvaguardia dei beni culturali, per i suoi risvolti socioeconomici, si inquadra in un progetto di società e può fornire un contributo significativo alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo e allo sviluppo regionale, nonché al miglioramento della qualità di vita e dell'ambiente quotidiano dei cittadini, e che il lavoro creativo e culturale può avere un ruolo



HK

importante in tale campo;

(6) considerando che la cultura costituisce un campo d'azione di rilievo nella prospettiva della società dell'informazione, come sottolineato nella comunicazione della Commissione «Verso la società dell'informazione in Europa: un piano d'azione»;

(7) considerando la necessità di svolgere ricerche a livello comunitario relative alla salvaguardia di beni culturali e la necessità altresì di porre in essere queste attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in base alle disposizioni del programma quadro di RST (5), dalle quali il presente programma può trarre vantaggio;

(8) considerando l'esperienza acquisita dalla Commissione nell'ambito delle azioni condotte finora, in particolare in materia di beni architettonici, nonché i risultati delle consultazioni che la Commissione ha organizzato con tutte le parti interessate;

(9) considerando l'importanza che il Parlamento europeo attribuisce all'azione comunitaria a favore dei beni culturali, in particolare alla formazione, alla ricerca, alla sensibilizzazione dei giovani e degli adolescenti, alla cooperazione con i paesi terzi e con il Consiglio d'Europa, nonché ai nessi con le altre politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo regionale (6);

(10) considerando le risoluzioni del Parlamento europeo relative al contributo della Comunità ai lavori di restauro dei beni architettonici di eccezionale valore (7);

(11) considerando l'interesse manifestato dal Consiglio per una maggiore cooperazione in materia di beni architettonici, di oggetti e opere d'arte e di archivi, in particolare per quel che riguarda gli scambi di conoscenze, la documentazione e la formazione, e visto il ruolo di rilievo svolto dalle reti di organizzazioni culturali ai fini della cooperazione culturale in Europa (8);

(12) considerando che nella sua comunicazione del 29 aprile 1992 sulle «Nuove prospettive per l'azione della Comunità in campo culturale», la Commissione sottolinea l'opportunità di estendere l'azione comunitaria ai beni culturali mobili e di promuovere il dialogo e la cooperazione tra gli operatori del settore, nonché la diffusione delle esperienze e dell'informazione di tipo specialistico; che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno incoraggiato questa impostazione (9);

(13) considerando che le istituzioni europee hanno sottolineato quanto sia importante integrare i vari aspetti dei beni culturali in un'azione comunitaria coerente (10) che tenga conto della ricchezza e della diversità dei beni culturali mobili e immobili, e si fondi sui lavori dei numerosi operatori del settore;

(14) considerando che resta importante trasmettere il valore della tutela dei beni culturali ad un pubblico quanto più possibile vasto attraverso un'informazione generale;

(15) considerando che l'azione della Comunità dovrebbe tener conto del carattere evolutivo della definizione di beni culturali e prendere in considerazione tutte le loro forme, favorendo impostazioni interdisciplinari;

(16) considerando che la Commissione ha organizzato consultazioni con tutte le parti interessate, in particolare con le amministrazioni degli Stati membri, con gli operatori tecnici, con le organizzazioni non governative, con le fondazioni e le associazioni, al fine di preparare un programma d'azione in materia di beni culturali;

(17) considerando che i beni culturali nella Comunità presentano numerosi collegamenti con paesi terzi; che pertanto si tratta di un ambito privilegiato per sviluppare forme di cooperazione con i paesi terzi, con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali competenti nel settore dei beni culturali, ad esempio l'Unesco, in base alle prescrizioni del trattato e alle conclusioni e risoluzioni suddette;

(18) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, tenuto dal 21 al 23 giugno 1993, è stata chiesta l'apertura dei programmi comunitari ai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione; considerando che la Comunità ha firmato con alcuni paesi terzi gli accordi di cooperazione comprendenti una parte culturale;



MP

(19) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del presente programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, a norma del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio;

(20) considerando che le azioni del presente programma terranno altresì conto della complementarità con azioni che possono essere avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie;

(21) considerando che l'attuazione del presente programma si fonda su una stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri per garantire che l'azione comunitaria venga a sostenere e integrare le attività nazionali, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà quale definito all'articolo 3 B del trattato;

(22) considerando che, alla luce dell'esperienza, potrebbe rivelarsi necessario procedere ad una modifica dei limiti fissati per il contributo finanziario della Comunità ai diversi tipi di progetti di cui all'allegato (azioni I, II e III);

(23) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo sul modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (11).

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La presente decisione istituisce il programma comunitario di azione in materia di beni culturali - programma Raffaele - nei termini di cui all'allegato, qui di seguito chiamato «il presente programma», per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000.

Il presente programma è destinato, attraverso la cooperazione, ad appoggiare e integrare l'azione degli Stati membri in materia di beni culturali di importanza europea.

Articolo 2

Fatti salvi i poteri degli Stati membri nella definizione di beni culturali, ai fini del campo di applicazione del presente programma si intende per:

- «beni culturali»: i beni immobili e mobili (i musei e le collezioni, le biblioteche, gli archivi, compresi gli archivi fotografici, cinematografici e sonori), i beni archeologici e subacquei, i beni architettonici, i complessi e i siti e i paesaggi di valore culturale (insiemi di beni culturali e naturali);


- «preservazione»: qualsiasi attività che contribuisca a meglio conoscere, gestire, conservare, restaurare, valorizzare i beni culturali ed a agevolarne l'accesso.

Articolo 3

Il presente programma incoraggia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri in materia di beni culturali. Esso appoggia e integra la loro azione in base al principio di sussidiarietà, contribuendo al pieno sviluppo delle culture nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, ponendo nel contempo in rilievo il patrimonio culturale comune.

A tal fine, e in base all'obiettivo generale di cui all'articolo 1, secondo comma, gli obiettivi specifici del programma fondati sullo sviluppo della cooperazione transnazionale sono i seguenti:

- incoraggiare la conservazione e il restauro dei beni culturali d'importanza europea contribuendo alla loro valorizzazione e promuovendone la conoscenza;
- incoraggiare lo sviluppo della cooperazione transnazionale tra le istituzioni e gli operatori nel settore dei beni culturali, per contribuire allo scambio della conoscenza ed



Handwritten signature or initials.

- allo sviluppo delle modalità d'intervento di maggiore efficacia in materia di salvaguardia dei beni culturali;
- c) migliorare l'accesso ai beni culturali a livello europeo ed incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei bambini, dei giovani, degli svantaggiati e di coloro che vivono nelle regioni periferiche e nelle zone rurali della Comunità, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali europei;
 - d) incentivare la cooperazione transnazionale in materia di sviluppo delle nuove tecnologie applicate alle varie categorie e discipline del settore, nonché per la preservazione dei mestieri e delle tecniche tradizionali connessi con i beni culturali;
 - e) stimolare la consapevolezza della dimensione dei beni culturali negli altri programmi e politiche comunitari;
 - f) favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 4

Per realizzare i suddetti obiettivi, definiti nell'articolo 3, secondo comma, i progetti sviluppati nel quadro del programma «Raffaello» dovranno essere caratterizzati da una dimensione europea e presentare un valore aggiunto rispetto alle azioni condotte negli Stati membri, nonché soddisfare i seguenti criteri:

- contribuire a diffondere la conoscenza dei beni culturali, anche mediante le informazioni ad essi relative;
- presentare un interesse a livello comunitario in ragione del loro carattere esemplare, innovatore ed informativo;
- vertere su problemi relativi alla salvaguardia di beni culturali e contribuire allo sviluppo delle modalità d'intervento di maggiore efficacia in materia di preservazione;
- essere atti a produrre un effetto moltiplicatore in termini culturali, educativi o socioeconomici.

Articolo 5

Le azioni descritte nell'allegato sono svolte al fine di realizzare gli obiettivi elencati nel secondo comma dell'articolo 3. Esse sono attuate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 6

1. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, in base alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari conclusi o da concludere con tali paesi. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta nonché alla cooperazione con altri paesi terzi che hanno concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure da convenire con questi paesi.
2. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali competenti in materia di beni culturali (ad esempio l'Unesco), accertandosi, nel rispetto dell'identità propria e dell'autonomia d'azione di ogni istituzione e organizzazione, della complementarietà degli strumenti impiegati ed adoperandosi per l'impiego ottimale delle risorse.

Articolo 7

1. La Commissione attua il programma in base alla presente decisione.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure

concernenti:

- le priorità e gli orientamenti generali delle misure descritte in allegato ed il relativo programma annuale,
- l'equilibrio generale tra tutte le azioni,
- le modalità e i criteri di selezione dei diversi tipi di progetti descritti nell'allegato (azioni I, II, III e V),
- il sostegno finanziario che sarà fornito dalla Comunità (importi, durata, ripartizione e beneficiari),
- le modalità di controllo e di valutazione del presente programma, nonché le conclusioni del rapporto di valutazione previsto all'articolo 11 e ogni misura di modifica del presente programma che ne deriva.

Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui al comma precedente entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso:

- a) la Commissione può differire di un periodo di due mesi a partire dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

4. La Commissione può consultare il comitato su tutte le questioni concernenti l'attuazione del presente programma che non rientrino tra quelle di cui al paragrafo 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 30 milioni di ecu, senza ripartizione annuale.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 sarà oggetto di riesame anteriormente alla fine del secondo anno su proposta della Commissione tenuto conto della situazione di bilancio e dei risultati ottenuti nel corso della prima fase del programma.

Articolo 9

La Commissione, eventualmente in collaborazione con gli Stati membri, cercherà di rendere coerenti e complementari le azioni previste nel programma e gli altri programmi culturali nonché i programmi svolti in base ad altre disposizioni del trattato che abbiano aspetti concernenti i beni culturali; essa valuta altresì l'effetto globale di questi sui beni culturali.



Articolo 10

1. Decorsi due anni e sei mesi dall'attuazione del presente programma, e nei sei mesi successivi, la Commissione, sentito il comitato, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dettagliato di valutazione dei risultati ottenuti, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte di adattamento del programma. Tale rapporto è inteso a valutare, in termini qualitativi e quantitativi, in quale misura il programma ha permesso di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Al termine dell'esecuzione del presente programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e ai Comitati delle regioni una relazione qualitativa e quantitativa sull'attuazione e sui risultati del programma rispetto agli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Il programma, corredato delle indicazioni pratiche per ciascuna delle azioni o misure, relative alla procedura, ai termini di presentazione delle candidature, nonché alla documentazione che deve accompagnare la domanda, è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

La Commissione accorda priorità alla pubblicità e alla diffusione delle informazioni relative al presente programma, affinché l'insieme degli operatori e delle reti culturali siano informati e sensibilizzati alle azioni che li riguardano.

Tutti i progetti che ricevono sostegno finanziario nel quadro del programma devono essere contrassegnati dall'emblema dell'Unione europea e indicare la fonte del finanziamento.

Fatto a Bruxelles, addì 13 ottobre 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

(1) GU C 265 del 12. 9. 1996, pag. 4.

(2) GU C 256 del 2. 10. 1995, pag. 38.

(3) GU C 100 del 2. 4. 1996, pag. 119.

(4) Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 1995 (GU C 287 del 30. 10. 1995, pag. 161), posizione comune del Consiglio dell'8 luglio 1996 (GU C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 69) e decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C 347 del 18. 11. 1996, pag. 29), decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997) e decisione del Consiglio del 24 luglio 1997.

(5) Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

(6) Risoluzione del Parlamento europeo sulla salvaguardia dei beni culturali in Europa (GU C 62 del 30. 5. 1974, pag. 5)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla salvaguardia dei beni architettonici e archeologici (GU C 267 dell'11. 10. 1982, pag. 25).

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conservazione dei beni architettonici e archeologici della Comunità (GU C 309 del 5. 12. 1988, pag. 423).

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conservazione dei beni architettonici e sulla salvaguardia dei beni culturali (GU C 72 del 15. 3. 1993, pag. 160)

(7) Risoluzione del Parlamento europeo su un aiuto economico al Monte Athos (regione di monasteri) (GU C 144 del 15. 6. 1981, pag. 97)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla partecipazione di strumenti finanziari



- comunitari al risanamento del centro storico della città di Palermo (GU C 187 del 18. 7. 1988,
- (8) Risoluzione dei ministri responsabili per gli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, relativa alla conservazione di beni architettonici europei (GU C 320 del 13. 12. 1986, pag. 1).
- Risoluzione dei ministri responsabili per gli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1986, per la conservazione degli oggetti e delle opere d'arte (GU C 320 del 13. 12. 1986, pag. 3).
- Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, su alcune disposizioni in materia di archivi (GU C 314 del 5. 12. 1991, pag. 2). Conclusioni del Consiglio del 17 giugno 1994, per una maggiore cooperazione nel settore degli archivi (GU C 235 del 23. 8. 1994, pag. 3).
- Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, sulle reti culturali europee (GU C 314 del 5. 12. 1991, pag. 1).
- (9) Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale» (GU C 42 del 15. 2. 1993, pag. 173).
- Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica comunitaria nel settore culturale (GU C 44 del 14. 2. 1994, pag. 184).
- Conclusioni del Consiglio e dei ministri responsabili per gli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 12 novembre 1992, sulle direttrici dell'azione della Comunità in campo culturale (GU C 336 del 19. 12. 1992, pag. 1).
- (10) Risoluzione del Parlamento europeo sulla conservazione dei beni architettonici e sulla salvaguardia dei beni culturali (GU C 72 del 15. 3. 1993, pag. 160).
- Conclusioni del Consiglio del 17 giugno 1994, relative all'elaborazione di un piano d'azione comunitaria in materia di beni culturali (GU C 235 del 23. 8. 1994, pag. 1).
- (11) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

PROGRAMMA COMUNITARIO D'AZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI (PROGRAMMA RAFFAELLO)

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, il programma «Raffaello» mira a sostenere azioni di livello europeo per tutte le categorie di beni culturali mobili ed immobili.


AZIONE I

Conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali attraverso una cooperazione europea

- Questa azione è intesa a contribuire alla conservazione, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali europei, in particolare quelli in pericolo, incentivando lo sviluppo e lo scambio delle modalità d'intervento di maggiore efficacia allo scopo di creare un clima favorevole alla preservazione e al restauro dei beni culturali.

- Questa azione viene posta in essere attraverso le misure indicate in appresso

1. Sostegno a progetti di conservazione e di salvaguardia dei beni culturali che possano essere definiti «laboratori europei dei beni culturali», per l'interesse e il carattere esemplare dei lavori programmati. I progetti devono essere presentati dalle autorità competenti negli Stati membri e devono vertere su opere, monumenti o siti di notevole importanza storica, architettonica o artistica, specie quelli di cui state di conservazione richiede interventi particolarmente complessi dal punto di vista scientifico e/o tecnico. I laboratori ai quali il sostegno comunitario nel quadro del programma può essere



W

concesso per quattro anni, hanno lo scopo di riunire le migliori competenze, in particolare associando ai lavori una squadra europea e interdisciplinare per studiare problemi di conservazione particolarmente spinosi e per mettere a punto impostazioni, metodi o tecniche appropriati, garantendo così un valore aggiunto ad ogni progetto. I responsabili dei progetti sono tenuti ad assicurare una diffusione adeguata dell'esperienza acquisita nel corso dei lavori.

2. Sostegno a progetti di conservazione e salvaguardia dei beni culturali europei relativi a temi comuni che saranno fissati dalla Commissione previa presentazione al comitato di cui all'articolo 7 della presente decisione, in funzione dei problemi connessi con le varie categorie di beni culturali. Questi progetti, che saranno presentati dal/i responsabile/i del bene in questione, possono avere una durata massima di tre anni. Saranno considerati prioritari i progetti aventi carattere esemplare nonché un effetto moltiplicatore in termini culturali, tecnici, socioeconomici e/o di accesso ai beni. I responsabili dei progetti sono tenuti ad assicurare una diffusione adeguata nei circoli professionali delle esperienze acquisite quanto al problema di gestione e/o di preservazione trattato.

Il sostegno comunitario è volto a contribuire al valore aggiunto, a livello europeo, dei progetti sviluppati nel quadro della presente azione ed a creare le condizioni per lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche europee.

I progetti devono presentare un piano di finanziamento equilibrato che indichi i mezzi finanziari necessari alla loro realizzazione e le cui spese amministrative non devono essere superiori al 12 % del finanziamento comunitario del progetto.

Il contributo finanziario comunitario a un progetto nel quadro di questa azione non può superare il 50 % delle spese totali del progetto preso in considerazione e, nel caso dei progetti menzionati al paragrafo 2, non può essere superiore a 250 000 ecu.

I progetti dovranno essere oggetto di una domanda specifica presso la Comunità europea. La domanda dovrà essere accompagnata:

- da una descrizione dettagliata delle azioni da realizzare; le autorità competenti negli Stati membri dovranno redigere un parere sulla conformità tecnica del progetto, che dovrà pervenire alla Commissione entro il termine stabilito per la presentazione dei progetti; se tale parere non sarà disponibile entro un termine stabilito la procedura di selezione del progetto seguirà il suo iter;
- da un bilancio preventivo dettagliato delle azioni da realizzare.

Le risorse da stanziare nell'ambito di tale azione saranno pari a circa il 50 % della dotazione globale destinata al programma.

AZIONE II

Cooperazione per lo scambio di esperienze e lo sviluppo di tecniche applicate al settore dei beni culturali

- Questa azione mira a incentivare il rafforzamento della cooperazione transnazionale per lo scambio delle conoscenze e lo sviluppo delle modalità di intervento di maggiore efficacia attraverso reti e partenariati ed attraverso la mobilità dei professionisti tra le istituzioni e/o gli operatori in materia di beni culturali. Sarà rivolta particolare attenzione allo sviluppo delle nuove tecnologie applicate alle varie discipline dei beni culturali nonché alla preservazione dei mestieri e delle tecniche tradizionali dei beni. Secondo le scelte tematiche le reti potranno associare istituzioni e/o operatori pubblici e/o privati attivi nel settore dei beni culturali e, se necessario, altre istituzioni pubbliche e/o private, centri di ricerca e imprese particolarmente interessati.

Sarà rivolta particolare attenzione alle reti che promuovono l'accesso dei gruppi di popolazione meno favoriti ai beni culturali.

- Questa azione comprenderà le misure menzionate in appresso:

- 1. Innovazione e nuove tecnologie



[Handwritten mark]

b) progetti a carattere transazionale per il perfezionamento dei professionisti nelle nuove tecnologie

Finanziamento: 150.000 ECU (spese finanziabili: iscrizione 2000 ECU, viaggio 1000 ECU, soggiorno 600 ECU/mese, azioni di formazione 15.000 ECU)

2.2 Progetti di scambio di esperienze e informazioni

a) raccolta, scambio e diffusione delle informazioni specializzate.

b) organizzazione di seminari in diversi settori dei beni culturali.

c) organizzazione di avvenimenti /attività di innovazione per il patrimonio.

Finanziamento: 100.000 ECU per i progetti lettera a), 50.000 lettere b) e c)

Azione N. 3

Accesso, partecipazione e sensibilizzazione del pubblico ai beni culturali

Obiettivo:

Migliorare la fruizione da parte del pubblico dei beni culturali attraverso l'uso delle tecnologie e dei servizi avanzati di informazione e comunicazione. Nel 1999 l'azione sarà consacrata al patrimonio immobiliare.

Contenuto

progettuale:

3.1 Cooperazione transazionale tra istituzioni/operatori per la valorizzazione e il miglioramento dell'accessibilità dei beni culturali. Sono esaminati i progetti di cooperazione transazionale tra istituzioni/operatori che fanno uso di sistemi multimediali o altre forme di comunicazione avanzata. Preferenza ad iniziative multilingue, programmi pedagogici, itinerari europei. Durata: 3 anni.

Finanziamento: 150.000 ECU per progetto.

3.2 Manifestazione finalizzate alla sensibilizzazione del pubblico ai beni culturali.

Sono sostenute manifestazioni innovatrici che valorizzino le correnti culturali comuni a più paesi (mediante iniziative in comune con approccio multilingue e multimediale) e che presentino un interesse importante per un vasto pubblico.

Durata del progetto: 18 mesi

Finanziamento: 50.000 ECU per progetto

Condizioni generali di ammissibilità

Partecipazione tecnica e finanziaria di almeno 3 Stati Membri (salvo per l'azione 2.1 a), finalizzata a costituire una cooperazione duratura. Le reti o organizzazioni non governative devono possedere un carattere europeo. Favorire l'occupazione soprattutto tramite la promozione di collegamenti tra il mondo universitario e quello professionale. Sono esclusi i progetti a carattere nazionale o con scopi di lucro.

Criteri generali di finanziamento

Le spese amministrative e di personale non possono eccedere un costo totale del progetto, tranne che per le azioni di cui al punto 1 (non più del 32%). Il contributo comunitario non potrà essere superiore al 50% del costo del progetto. È previsto un finanziamento globale di circa 10 Mli.

Il fascicolo informativo e il formulario per la candidatura sono disponibili presso la Sede della Regione Toscana (tel. 0032-2 2186911, fax 0032-2 2145401).





COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE X
Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo
Politica audiovisiva, cultura e sport
Dimensione culturale delle azioni comunitarie e patrimonio culturale

ALLEGATO 2

Programma "Raffaello"

Invito a presentare proposte 1999

OGGETTO

Ai fini dell'attuazione nel 1999 della decisione n. 2228/97/CE del 13 ottobre 1997 che istituisce il programma comunitario d'azione Raffaello, la Commissione intende fornire un sostegno finanziario ad alcuni progetti di dimensione europea nel settore dei beni culturali.

Conformemente agli obiettivi del programma, tali progetti devono proporsi la valorizzazione delle caratteristiche culturali e delle correnti di scambio transnazionali che hanno contribuito all'emergere di un retaggio culturale comune.

CONDIZIONI

Il presente invito a presentare proposte è aperto a progetti da realizzare negli Stati membri. Esso è inoltre aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo sullo Spazio economico europeo. Per gli operatori dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, il diritto di partecipare ai progetti in qualità di partner principali è subordinato alla ratifica degli accordi di associazione e dei protocolli aggiuntivi, nonché all'entrata in vigore delle decisioni del Consiglio di associazione che permettono la partecipazione a questo programma comunitario.

AZIONI

I. CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI MEDIANTE LA COOPERAZIONE EUROPEA

Questa azione è intesa a contribuire alla conservazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali europei, soprattutto di quelli in pericolo, incentivando lo sviluppo e lo scambio delle modalità d'intervento di maggiore efficacia al fine di creare un ambiente favorevole alla preservazione e al restauro dei beni stessi.

Essa si pone l'obiettivo specifico di sostenere la creazione e l'attività di reti di cooperazione finalizzate allo studio, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali secondo temi o problematiche comuni a diversi paesi europei.

Nel 1999, l'azione sarà dedicata in particolare ai beni mobili.

Rue de la Loi 200 - B-1049 Bruxelles - Belgio - Ufficio L 197/1-15
Téléphone: (32) (0)219 92 34 - Telex: 2541
FAX: (32) (0)219 92 34



Il patrimonio in questione dovrà riguardare opere, collezioni o insiemi mobiliari conservati in almeno tre Stati ammissibili al programma Raffaello. Esso deve avere un valore patrimoniale e porre dei problemi comuni di salvaguardia e di valorizzazione.

Tali opere/collezioni/insiemi mobiliari dovranno riunire due dei tre seguenti criteri:

- Appartenenza a una stessa tipologia e/o funzione (ad es.: strumenti musicali, mobilio liturgico, ...);
- Utilizzo degli stessi materiali/supporti/tecniche di esecuzione (ad es.: pitture su tela, oggetti in terra cotta, ...);
- Appartenenza a un contesto storico, artistico e/o scientifico identico o comparabile (ad es.: periodo greco-romano, art nouveau, patrimonio popolare, ...).

Il progetto comporterà la creazione di una rete di cooperazione diretta allo studio del problema comune prescelto, la messa a punto di una metodologia comune per interventi innovatori che possano servire di esempio a scala europea e la loro sperimentazione.

Le opere/collezioni/insiemi mobiliari in questione dovranno essere accessibili al pubblico. I progetti dovranno generare, nella misura del possibile, una dinamica socioeconomica.

A questo riguardo, i fascicoli introdotti dovranno comprendere in particolare i seguenti elementi:

- una presentazione delle opere/collezioni/insiemi mobiliari in questione individuando i caratteri comuni che li collegano fra loro, tenendo presenti tre criteri precitati e, se del caso, le interazioni e gli arricchimenti reciproci;
- l'introduzione del problema che verrà affrontato;
- la metodologia prevista per la realizzazione del progetto;
- la documentazione tecnica di supporto;
- il calendario dettagliato e la descrizione delle diverse fasi del progetto;
- il progetto di calendario dettagliato e la descrizione delle diverse attività collegate all'accesso del pubblico;
- le modalità di diffusione dei risultati del progetto presso i professionisti;
- una stima dell'impatto socioeconomico del progetto;
- i dettagli relativi ai metodi utilizzati per il controllo e la valutazione.

La creazione della rete di cooperazione sarà comprovata da attestati formali presentati da ognuno dei partner, che dovranno obbligatoriamente dimostrare il coinvolgimento tecnico e finanziario di ognuno di essi. Ogni rete di cooperazione sarà rappresentata da un coordinatore, responsabile del progetto comune.



10/11

Le autorità competenti degli Stati interessati dovranno esprimere un parere sulla conformità tecnica del progetto. Tale parere dovrà pervenire alla Commissione europea entro e non oltre due settimane dalla scadenza fissata per la presentazione dei progetti. Spetterà ai responsabili del progetto provvedere a presentare quest'ultimo alle autorità competenti del loro paese in tempo utile affinché esse possano inviare il loro parere alla Commissione europea entro le scadenze stabilite.

I progetti selezionati dovranno essere iniziati nel 1999 e realizzati a tappe, secondo lo schema di cui sopra (creazione della rete, elaborazione del progetto di azione comune, realizzazione dei lavori, presentazione e diffusione dei risultati). La realizzazione dei progetti potrà avvenire al massimo in tre anni.

Il contributo comunitario per la creazione di una rete di cooperazione, per l'elaborazione di un progetto comune di azione e per la realizzazione dei lavori previsti non può superare l'importo di 250 000 ECU.

Saranno considerati prioritari i progetti le cui attività di cooperazione si estendano al di là dei semplici confini interregionali, che abbiano un valore esemplare e un effetto moltiplicatore in termini culturali, tecnici, socioeconomici, che richiedano l'impiego di una manodopera molto qualificata e l'uso di nuove tecnologie e servizi e che, infine, presentino tutte le garanzie di un buon esito delle operazioni.

2. COOPERAZIONE PER LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E LO SVILUPPO DI TECNICHE APPLICATE AL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Questa azione mira ad incentivare il potenziamento della cooperazione transnazionale fra istituzioni e/o operatori del settore, per quanto riguarda i beni sia mobili che immobili, ai fini dello scambio delle conoscenze e dello sviluppo delle migliori pratiche e attraverso la mobilità dei professionisti.

2.1. Sostegno a progetti per la mobilità e il perfezionamento dei professionisti

Tale azione è finalizzata a fornire un sostegno a:

- (a) progetti di scambio di professionisti nelle diverse categorie e discipline del settore dei beni culturali, fermo restando che verrà data la priorità ai progetti che permettano ai suddetti professionisti di apprendere le migliori prassi in materia di conservazione, salvaguardia, gestione e valorizzazione dei beni culturali e/o delle nuove tecnologie e servizi. Tali scambi non comportano l'obbligo di reciprocità; tuttavia essa costituirà un fattore favorevole nella valutazione dei progetti.

Per quanto riguarda tali progetti, il sostegno comunitario potrà servire solo a finanziare le spese aggiuntive sostenute, come le spese di viaggio e di soggiorno, per un periodo compreso fra uno e dodici mesi, fermo restando che sono applicabili i seguenti massimali:

Il allegato viene fornito in elenco alle autorità competenti nei vari Stati.



- per le spese di viaggio, 1 000 ECU
- per le spese di soggiorno, 800 ECU al mese.

I progetti selezionati in questo ambito potranno essere iniziati nel 1999 e dovranno essere realizzati entro un anno.

Il contributo comunitario annuo in questo ambito è limitato a 100 000 ECU per progetto.

- (b) progetti a carattere transnazionale volti a promuovere il perfezionamento dei professionisti nelle nuove tecnologie e nei servizi avanzati di informazione e di comunicazione applicati al settore dei beni culturali nonché progetti volti a sviluppare e preservare le tecniche dei mestieri tradizionali nel settore. Per questa azione, sarà data la priorità ai progetti di reti settoriali tra istituti specializzati volti a favorire la massima valorizzazione possibile della formazione.

Le azioni di formazione in questione dovranno riguardare almeno 2/3 di professionisti non nazionali.

- Il sostegno comunitario potrà contribuire a finanziare le spese d'iscrizione a concorrenza di 2 000 ECU (in alcuni casi eccezionali, a fronte di spese di iscrizione particolarmente elevate, il sostegno comunitario potrà oltrepassare tale importo), le spese di viaggio a concorrenza di 1 000 ECU, le spese di soggiorno dei partecipanti a concorrenza di 600 ECU al mese e le spese amministrative a carico dell'istituzione e connesse all'organizzazione delle azioni di formazione a concorrenza di 15 000 ECU.

I progetti selezionati in questo ambito potranno essere iniziati nel 1999 e dovranno essere realizzati entro un anno.

Il contributo finanziario comunitario in questo ambito è limitato a 150 000 ECU per progetto.

2.2. Sostegno ai progetti di scambio di esperienze e informazioni

Tale azione riguarda i progetti, realizzati mediante reti o partenariati, finalizzati:

- (a) alla raccolta e/o allo scambio e diffusione delle informazioni specializzate, segnatamente mediante tecnologie e servizi avanzati di informazione e comunicazione, nei seguenti settori:

- legislazione relativa al patrimonio culturale;
- indicatori sul patrimonio culturale;
- pratiche e sistemi di gestione e diffusione del patrimonio culturale;
- inventario e catalogazione dei beni culturali.

- (b) all'organizzazione di seminari nei settori seguenti:



[Handwritten signature]

- individuazione dei fattori di rischio dei beni culturali;
- protezione preventiva dei beni culturali contro i sinistri;
- miglioramento delle pratiche in materia di gestione del patrimonio;
- qualifica degli operatori specializzati nelle tecniche di conservazione del patrimonio.

(c) all'organizzazione di avvenimenti/attività di innovazione, diversi da quelli ripresi ai punti (a) e (b) sopra, nei seguenti settori:

- patrimonio mobiliare e immobiliare fino alla fine del XIX secolo;
- storia culturale europea;
- patrimonio musicale;
- patrimonio scientifico;
- patrimonio scritto e grafico

I progetti selezionati in questo ambito dovranno essere iniziati nel 1999 e dovranno essere realizzati entro diciotto mesi.

Il contributo finanziario comunitario è limitato a 100 000 ECU per i progetti di cui al punto a) e a 50 000 ECU per quelli di cui ai punti b) e c).

3. ACCESSO, PARTECIPAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO AI BENI CULTURALI

Tale azione ha lo scopo di migliorare la fruizione da parte del pubblico dei beni culturali incentivando progetti di sensibilizzazione che presentino una dimensione europea e promuovendo in particolare l'uso delle tecnologie e dei servizi avanzati di informazione e comunicazione.

Nel 1999, quest'azione sarà consacrata al patrimonio immobiliare

3.1. Sostegno a progetti di cooperazione transnazionale tra istituzioni/operatori per la valorizzazione e il miglioramento dell'accessibilità dei beni culturali

Tale azione intende fornire un sostegno a progetti di cooperazione transnazionale tra istituzioni/operatori ricorrendo ai sistemi e prodotti multimediali o ad altre forme di comunicazione avanzata al fine di presentare i beni culturali immobili nella loro dimensione europea e segnatamente di offrire al pubblico la possibilità di accedere ad un patrimonio che presenti caratteristiche simili e/o complementari, a livello storico, artistico, scientifico o tipologico.

Sarà data preferenza ai progetti che soddisfino i seguenti requisiti:

- progetti che realizzino presentazioni multilingue dei beni culturali (in almeno tre lingue ufficiali dell'Unione)



- progetti che incentivino programmi pedagogici interattivi;
- progetti che promuovano la creazione di nuovi servizi finalizzati ad una migliore comprensione del contesto artistico e storico europeo nel quale si inserisce il patrimonio in questione;
- progetti diretti alla creazione di itinerari europei.

I progetti selezionati in questo ambito dovranno essere iniziati nel 1999 e dovranno essere realizzati entro tre anni.

Il contributo finanziario comunitario per quest'azione è limitato a 150 000 ECU per progetto.

3.2. **Sostegno a progetti di manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione del pubblico ai beni culturali**

Tale azione mira a fornire un sostegno ai progetti di manifestazioni innovative che valorizzino le correnti culturali comuni a più paesi europei (mediante mostre, reali o virtuali, organizzate in comune e basate su un approccio multilingue e multimediale, mediante itinerari culturali transnazionali, ecc.) e che abbiano un impatto reale ai fini della sensibilizzazione del pubblico e della sua fruizione dei beni culturali europei.

A tale titolo, saranno presi in considerazione solo i progetti che presentino un interesse significativo per il pubblico o che riguardino un pubblico potenziale considerevole.

I progetti selezionati in questo ambito potranno essere iniziati nel 1999 e dovranno essere realizzati entro diciotto mesi.

Il contributo finanziario comunitario per quest'azione è limitato a 50 000 ECU per progetto.

I progetti di cui all'azione III dovranno presentare in modo particolareggiato i metodi impiegati per il loro controllo e la loro valutazione.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ad eccezione dell'azione II-1a, le azioni sono aperte solo ai progetti che comportino la partecipazione tecnica e finanziaria degli operatori di almeno tre Stati membri e altri paesi ammissibili. Sarà considerata favorevolmente la partecipazione di partner provenienti da più di tre Stati membri o altri Stati ammissibili. Tale partecipazione deve essere comprovata mediante la presentazione di lettere di impegno formale degli operatori coinvolti nel progetto che specifichino la natura e il livello finanziario della stessa. Sarà data la priorità ai progetti atti a dare vita ad una cooperazione duratura.

Le reti o organizzazioni non governative dovranno comprovare il loro carattere europeo e il coinvolgimento di almeno tre Stati membri e altri paesi ammissibili.

Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti che creino un ambiente favorevole al miglioramento delle possibilità di occupazione, seguitamente mediante la promozione di collegamenti tra il mondo universitario e quello professionale, e che, ai progetti, e



coinvolgano i giovani e favoriscano la fruizione dei beni culturali da parte delle categorie più svantaggiate della popolazione.

Sono esclusi:

- i progetti a carattere puramente nazionale o bilaterale, ad eccezione dell'azione II-1a;
- i progetti a scopo di lucro.

D'altro canto, va ricordato che la Commissione cerca di incoraggiare i progetti che offrono le migliori garanzie in termini di buona gestione.

FINANZIAMENTO

I progetti devono presentare un piano di finanziamento dettagliato ed equilibrato e devono basarsi su diverse fonti di finanziamento pubblico o privato. Le spese amministrative e di personale devono essere legate direttamente e specificamente alla realizzazione del progetto in questione; non devono, salvo circostanze particolari, eccedere un terzo del costo totale del progetto, tranne che per le azioni di cui al punto I, che non possono oltrepassare il 12 % del finanziamento comunitario concesso, e le azioni di cui al punto II-1a e b, per le quali si dovranno seguire le indicazioni fornite sopra.

Il contributo finanziario comunitario non potrà essere superiore al 50 % del costo totale del progetto e, in ogni caso, non potrà essere superiore ai fondi (propri, privati, pubblici) già attivati per il progetto in questione - che devono essere oggetto di attestazioni formali - sempre tenuto conto dei massimali indicati per ciascuna azione.

Il contributo finanziario comunitario sarà disciplinato dalle disposizioni definite in un accordo che dovrà essere sottoscritto dal beneficiario designato nella domanda di sostegno.


I beneficiari si impegnano a realizzare i progetti selezionati quali presentati nel modulo di partecipazione.

Gli organizzatori dei progetti selezionati devono presentare alla Commissione, al più tardi entro tre mesi dalla loro conclusione, una relazione di attività e una relazione finanziaria dettagliata. Tale scadenza deve essere tassativamente rispettata, pena l'annullamento del contributo concesso. Per le azioni I e II 1, si richiedono altresì delle relazioni intermedie. Da parte loro, la Commissione e la Corte dei conti si riservano il diritto di verificare l'utilizzazione dei fondi comunitari.

Di norma, il contributo comunitario viene erogato in due rate di importo identico: la prima dopo la firma dell'accordo relativo al finanziamento, la seconda al termine dell'operazione, previa presentazione e accettazione da parte della Commissione dei documenti di cui al paragrafo precedente. L'importo di tale contributo è tuttavia limitazione delle spese realmente effettuate.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione (DOC XC/RC/90) e il vademecum esplicativo sono disponibili presso gli Uffici della Commissione europea negli Stati membri o all'indirizzo Internet della Direzione al paragrafo successivo.



[Handwritten signature]

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 26 marzo 1999, farà fede il timbro postale. Le scadenze devono essere rigorosamente rispettate; non sarà concessa alcuna proroga.

Le domande devono essere inviate in quattro esemplari (un originale e tre copie, firmati e certificati conformi da parte del responsabile del progetto) tramite il modulo di partecipazione originale o la sua fedele riproduzione.

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

Sig. Ph. Cova
DG X-C4
Ufficio L102-3/2
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Le domande potranno essere presentate in una delle undici lingue ufficiali della Comunità; tuttavia, al fine di facilitare l'esame dei fascicoli, si invitano i partecipanti ad allegare, se possibile e senza che ciò costituisca un obbligo, una traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità di alcune parti del modulo di partecipazione.

Saranno accettate solo le domande presentate in maniera corretta e completa, che presentino un bilancio di previsione equilibrato e senza errori, accompagnate da prove di impegno tecnico e finanziario dei partecipanti e dagli attestati relativi ai fondi utilizzati per il progetto, e che riguardino una delle azioni precisate nel presente invito.

PROCEDURA DI ISTRUZIONE

La procedura di istruzione dei fascicoli è la seguente:

- ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione;
- esame da parte dei servizi della Commissione;
- esame da parte di un gruppo di esperti indipendenti;
- elaborazione della decisione finale e comunicazione dei risultati, nella misura del possibile, nel corso del primo semestre del 1999.

Prima di tale decisione, non verrà fornita alcuna informazione.

CONTROLLO

Gli organizzatori dei progetti selezionati dovranno garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicizzazione del sostegno ottenuto, in particolare inserendo l'emblema europeo nei loro documenti. Al termine dell'operazione, essi saranno chiamati a rendere conto del modo in cui hanno pubblicizzato il sostegno in questione.



Sede Comune delle Regioni dell'Italia Centrale
Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria



122/199 148
7.01 64 5

Bruxelles, 22 febbraio 1999

ALLEG. alla DELIB. N. 1566
DEL 23 MAR 1999

Agli Assessorati alla Cultura
delle Regioni
Abruzzo
Lazio
Marche
Toscana
Umbria

Loro sedi

Oggetto: Programma Raffaello - progetto *strade comuni* - scadenza 27 marzo

La regione della Saar si è proposta come regione capofila di un interessante progetto, unitamente alle Regioni: Renania-Palatinato, Lussemburgo e Lorena (v. scheda allegata)

A questo fine la Regione della Saar ha sollecitato le cinque Regioni dell'Italia Centrale a partecipare alla realizzazione del progetto.

Si ritiene che la richiesta abbia una particolare valenza politica in quanto l'importante regione tedesca ha scelto, per realizzare questo partenariato, le nostre Regioni che hanno fatto l'interesse per aderire.

Si chiede pertanto ai competenti Assessorati di prendere immediato contatto con

M.me **URSULA JOCHUM**

Regione Saar

Tel. 0049 0681 503397 Fax 0049 0681 503227

per rendere operativa questa collaborazione e realizzare questo progetto

Cordiali saluti,

Per il Ufficio di collegamento delle Regioni

Dr. Mario Radu

Carlo Scarpone A. Scarpone

He
Hofman



SAARLAND

Quelques pistes de travail pour un futur projet "Routes Romaines"

Dans le cadre du programme Raffaello, la Région du Saar aimerait lancer un projet culturel provisoirement intitulé "Routes Romaines".

Ses objectifs sont la mise en valeur de ce patrimoine antique tant au niveau symbolique que matériel. Car le formidable tracé de ces routes romaines qui perdure à travers de nombreuses villes européennes en dit long, par son ampleur, sur le rôle joué dans l'émergence d'une Europe unie. Dès le plus vieux moyen-âge, en effet, l'on assiste au déplacement des peuples : les marchands, artistes, soldats et pèlerins parcourent les grandes artères romaines à travers l'Europe d'aujourd'hui. Objets (tissus, bijoux, ...) et monnaie circulent. L'Europe naît de ces rencontres le long de ces routes. D'ailleurs, Charlemagne, exemple significatif de l'esprit de l'Union Européenne se déplace sur ces routes.

Cette initiative culturelle intéresse également la Regione Lazio avec laquelle nous sommes en étroite relation.

Selon nous, ce projet répond parfaitement aux exigences du Programme Raffaello puisque :

1.) Il veut servir à la redécouverte d'un patrimoine culturel et de ses réseaux pour le moins méconnu des générations jeunes et moins jeunes. Nous proposons donc :
 - L'organisation d'une conférence sur le sujet dans un premier temps
 - La publication d'une brochure reprenant le tracé de ces routes romaines, l'historique de leur apparition, les produits culturels nés le long de ces routes
2.) Il entend favoriser le lien culturel existant avec d'autres pays de l'Union. Nous envisageons pour notre part un partenariat avec :
 - Deux Régions belges (la Flandre et la Wallonie)
 - Avec la Grande Région Sar-Sor-Lux
 - Les cinq Régions de l'Italie du Centre.



116

3.) Ce projet revêt l'aspect "durable" requis par le Programme Raffaello puisque :

- On pourrait prévoir des conférences itinérantes et des échanges d'étudiants des Régions concernées par le projet.
- Il pose les jalons d'un projet annuel d'étude des vestiges romains en vue de fouilles éventuelles
- Il prévoit la mise sur pied d'une école de formation qui donnerait aux jeunes l'occasion parfaite d'éprouver leurs connaissances théoriques sur le terrain.

Par ailleurs, le projet qui a été soumis de manière informelle aux fonctionnaires de la DG X, a reçu toute leur approbation quant à son intérêt.



MR

MINISTERIUM FÜR BILDUNG; KULTUR UND WISSENSCHAFT
Referat für Internationale Angelegenheiten der Kulturabteilung

TELEFAX

Saarbrücken, den 18.März 1999

für/pour Madame Violette Garau
von/de Ursula Jochum


Mitteilung / Message :

Madame,

je suis très heureuse de pouvoir vous informer, que le Landkreis Saar-Pfalz portera la demande Raphael "Route des Romains".

Je vous téléphonerai demain, vendredi 19 mars .

Mit freundlichen Grüßen
Avec les meilleures salutations



Ursula Jochum
(Leiterin des Referats für internationale Angelegenheiten der Kulturabteilung)
Chargée des relations internationales de la direction culture)

Adresse: Hohenzollerstraße 60 * 66117 Saarbrücken * Telefon 0681 503 297 * Telefax 0681 503 227
e-mail Ursula.Jochum@mbkw.saarland.de



Sede Comune delle Regioni dell'Italia Centrale
Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria



Bruxelles, le 16 mars 1999

Madame Ursula JOCHUM
Ministerium für Bildung, Kultur und
Wissenschaft
Hohenzollerstrasse 60
66117 Saarbrücken

Concerne : Suite à la réunion du vendredi 12 mars 1999 - Saarbrücken
Programme Raphaël - lignes pour la rédaction d'un projet dont le titre est :
"Du coeur de l'Italie au coeur de l'Europe à travers les anciennes routes
romaines"

<u>Régions :</u>	Saar	(Allemagne)	coordinatrice du projet
	Rhénanie	(")	
	Lorraine	(France)	
	Luxembourg	(Belgique)	
	Abruzzes		
	Latium		
	Marches		
	Toscane		
	Ombrie	(Italie)	

Action III.1 Soutien et projet de coopération transnationale entre les institutions afin de
faciliter l'accès aux biens culturels

Objectif du projet Une meilleure connaissance et valorisation culturelle des routes romaines
existantes dans les neuf régions, considérées comme trace des racines



MPY

culturelles communes des pays de l'Union Européenne et source de futures initiatives.

- Action
- 1) Création d'un site internet multilingue dont une carte mettant en évidence les routes romaines des régions qui présentent le projet.
La carte reporte des parcours des restes archéologiques et d'autres vestiges historiques en relation avec les routes.
Les tracés européens, de grande valeur historique, artistique et scientifique seront mis en évidence.
On soulignera l'importance que le système routier romain a eu durant des siècles pour les pèlerins, les voyageurs, les commerçants, et pour la diffusion de la culture et de l'art dans les neuf régions participant au projet.
 - 2) Organisation de conférences itinérantes dans chaque pays participant au projet pour la présentation du site et de la brochure commune
Utilisation de ces itinéraires de façon durable à travers une initiative annuelle de promotion culturelle, commerciale ou touristique dans le but de favoriser l'intégration européenne

Objectifs

L'accès au site permettra la diffusion historico-culturelle des routes romaines et des localités de nouvelles régions reliées à ces routes.
Les oeuvres qui ont besoin d'être restaurées seront indiquées.
Des mécanismes d'échange culturel entre étudiants en archéologie des différents pays participant au projet seront mis en place.

Durée Début du second semestre 1999. Durée 36 mois.

Contribution CE 150.000 Ecu

Coût du projet 400 000 Ecu

- ¼ Allemagne
- ¼ France
- ¼ Belgique
- ¼ Italie

Dans l'attente de vous lire, Veuillez agréer, Cher Amis, l'expression de mes plus sincères salutations.

Au nom des cinq Régions de l'Etat Centralie
Joséphine Violette Garza



MP